



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT


23
2023

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Il Mar Piccolo di Taranto tra passato e futuro.
Società, ambiente, cultura

a cura di

STEFANO VINCI - FEDERICA MONTELEONE



ISBN: 9788894665123

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Paolo Pardolesi

DIRETTORI DEI QUADERNI

Claudia Capozza - Adriana Schiedi - Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Annamaria Bonomo, Maria
Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Niccolò Carnimeo, Daniela Caterino,
Nicola Fortunato, Pamela Martino, Pierluca Massaro, Maria Concetta Nanna,
Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto
Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Anna Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo,
Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco
Perchinunno, Lorenzo Pulito, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore,
Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per
incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante.

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente,
Culture

Convento San Francesco Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy,

e-mail: quaderni.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: +39 099 372382 · fax: +39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO IN
SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane. La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;

- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;
- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio Comitato Scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di *editing* successiva all'espletamento positivo della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati

all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali> nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta. Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea, il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>. Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà pervenire tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

23
2023

QUADERNI

DEL DIPARTIMENTO JONICO

Il Mar Piccolo di Taranto tra passato e futuro.
Società, ambiente, cultura

a cura di

STEFANO VINCI - FEDERICA MONTELEONE



INDICE

Presentazione	pag. 3
Riccardo Pagano	
Parte prima	
<i>Storia e prospettive</i>	
Maria Casola , <i>“Parco Regionale Mar Piccolo”. Aspetti de iure condito e prospettive de iure condendo</i>	6
Dario Dell’Osa, Stella Lippolis, Fabio De Matteis , <i>La Regia Marina Italiana e la gestione dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto (1889-1918)</i>	26
Federica Monteleone , <i>La storia del Mar Piccolo di Taranto per la formazione di una cittadinanza attiva</i>	40
Luciana Petracca , <i>Il principe, la città, il porto. Strategie di potenziamento dello scalo marittimo di Taranto al tempo di Giovanni Antonio Orsini del Balzo (1420-1463)</i>	63
Giuseppe Portacci, Antonella Di Leo , <i>Geomorfologia culturale applicata al Mar Piccolo di Taranto: il caso dell’acquerello di Louis Ducros, «Pêche aux moules dans la petite mer de Tarente vue du coin de la Citadelle» 1778</i>	75
Vito Sibilio , <i>Spunti per una lettura geopolitica della storia della Puglia dalle origini alla fine del Medioevo</i>	86
Stefano Vinci , <i>Le antiche consuetudini di Taranto sulla pesca e la legislazione unitaria</i>	102
Parte seconda	
<i>Tutela giuridica e sostenibilità ambientale</i>	
Barbara Borrillo , <i>La tutela civilistica del Mar Piccolo</i>	131
Angelo Doglioni , <i>Il sistema delle sorgenti dell’area del Mar Piccolo di Taranto</i>	141

Cira Grippa , <i>La mitilicoltura nel Mar Piccolo di Taranto</i>	154
Ivan Ingravallo , <i>Il possibile ruolo dell'UNESCO nella tutela e valorizzazione del Mar Piccolo di Taranto</i>	160
Adriana Schiedi , <i>Geopedagogia mediterranea. Il modello di una green (intercultural) education per la sostenibilità ambientale</i>	169
Laura Tafaro , <i>La "sostenibile" soggettività del Mar Piccolo nel prisma della complessità</i>	183

Laura Tafaro

LA “SOSTENIBILE” SOGGETTIVITÀ DEL MAR PICCOLO NEL PRISMA DELLA COMPLESSITÀ*

ABSTRACT

La riflessione parte dall'indagine sulla soggettività giuridica non umana e, nello specifico, sulla ipotizzata soggettività delle risorse naturali e perviene ad una proposta innovativa: il riconoscimento, nella prospettiva della complessità e dello sviluppo sostenibile, del Mar Piccolo quale soggetto di diritto, titolare *in primis* del diritto a “vivere” e a continuare ad esistere con le caratteristiche attuali, da garantire mediante l'adempimento dei doveri di solidarietà ambientale.

The reflection starts from the investigation on non-human legal subjectivity and, specifically, on the hypothesized subjectivity of natural resources and arrives at an innovative proposal: the recognition, in the perspective of complexity and sustainable development, of the Mar Piccolo as subject of law, owner first of all the right to "live" and to continue to exist with the current characteristics, to be guaranteed by fulfilling the duties of environmental solidarity.

PAROLE CHIAVE

Soggettività giuridica – Mar Piccolo – Complessità

Legal subjectivity – Mar Piccolo – Complexity

SOMMARIO: 1. Il Mar Piccolo nella prospettiva della complessità. – 2. Complessità giuridica: necessità e sfida. – 3. Complessità giuridica e sviluppo sostenibile. – 4. La soggettività giuridica non umana. – 5. Itinerari e “latitudini” della soggettività delle risorse naturali. – 6. La “sostenibile” soggettività del Mar Piccolo.

1. Il Mar Piccolo, con le sue molteplici, interrelate, connesse e interdipendenti dimensioni, costituisce un esempio paradigmatico di complessità.

* Saggio sottoposto a revisione secondo il sistema per *peer review*.

Quest'ultima – con la conseguente teoria della complessità¹ – invero, costituisce la *cifra* del pos-moderno² e, al contempo, ne rappresenta la *sfida*³, determinando la necessità di approcci e modelli conoscitivi a loro volta complessi e multidimensionali; i quali solamente possono consentirne la comprensione, lo studio e la previsione⁴. Pertanto, anche con riferimento al Mar Piccolo occorre utilizzare un metodo nuovo e più adeguato⁵ alla sua complessità. Essa consegue ad una molteplicità di fattori; si consideri, ad es., la complessità morfologica del Mar Piccolo, dovuta alla confluenza, in esso, di diversi piccoli fiumi e di sorgenti sottomarine di acqua dolce, le quali ne regolano la salinità e la temperatura, determinandone la secolare idoneità alla produzione di ostriche e mitili oppure, dal punto di vista naturalistico, alla presenza in esso di biodiversità⁶ o, ancora, dal punto di vista storico, alla sua straordinaria ricchezza – testimoniata dalle vestigia in esso presenti di età greco-ellenistica, romana e medioevale – e alla sua risalente centralità per la vita economica della città di Taranto, dovuta alla presenza di fiorenti attività economiche quivi insediate sin dal Medioevo, quali la pesca (con le cc.dd. piscarie, aree di pesca ad uso esclusivo del proprietario); l'allevamento di frutti di mare (ostriche e *Pinna Nobilis*, dalla quale si ricavava anche il bisso da filare); le attività artigianali quali la tintura delle stoffe (con la porpora estratta dai murici); la produzione e la lavorazione di lane pregiate; l'estrazione dell'argilla; nonché, dall'Ottocento, le attività industriali dell'acciaieria, del cementificio e della raffineria dell'Eni.

Va altresì rilevato che, sul versante del Mar Piccolo privo di urbanizzazione, nel passato insistevano attività agricole e che, mentre nel primo seno, nel 1889, venne realizzato l'Arsenale Militare, nel secondo seno furono costruiti la Stazione

¹ La teoria della complessità rispecchia la realtà in cui tutto è connesso e interdependente (ossia *complexus*, tessuto insieme), sul punto cfr. E. Morin, *Introduzione al pensiero complesso. Gli strumenti per affrontare la sfida della complessità*, Sperling&Kupfer, Milano 1993, p. 32.

² Sul termine e sul concetto di *pos-moderno*, introdotto da Paolo Grossi (P. Grossi, *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma, Bari 2017, spec. pp. 3 ss. e 39 ss.), da ultimo, v. U. Pomarici, *Genealogie del Pos-moderno. Appunti intorno a un concetto grossiano*, in G.M. Labriola (a cura di), *Ri-trovare il diritto: Paolo Grossi alle origini delle organizzazioni sociali*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, p. 98.

³ In questi termini: E. Morin, *La sfida della complessità*, Editoriale Le Lettere, Firenze 2018, p. 27; Id., *Introduzione al pensiero complesso*, cit., p. 58; Id., *Le vie della complessità*, in G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), *La sfida della complessità*, Mondadori, Milano 2007, p. 35.

⁴ Così E. Von Glasersfeld, *Il complesso di semplicità*, in G. Bocchi, M. Ceruti (a cura di), *La sfida della complessità*, cit., p. 79 ss.

⁵ Sulla metodologia richiesta dalla complessità v., da ultimo, M. Castellana, *Briciole di complessità. Tra la rugosità del reale*, Studium, Roma 2022; A.F. De Toni e G. De Zan, *Il dilemma della complessità*, Marsilio Editore, Venezia 2015, ma già A.F. De Toni e L. Comello, *Viaggio nella complessità*, Marsilio Editore, Venezia 2007; A.F. De Toni e L. Comello, *Prede o ragni. Uomini e organizzazioni nella ragnatela della complessità*, Utet, Torino 2005. Va segnalato che l'imponente produzione scientifica di E. Morin sulla complessità, culmina con un'opera – realizzata negli anni e articolata in sei volumi, tradotti in Italia per i tipi di Raffaello Cortina editore – dedicata al metodo adeguato al principio di complessità.

⁶ Per la sua biodiversità il Mar Piccolo, nel 2018, è stato riconosciuto sito di interesse comunitario (S.I.C.), ai sensi della c.d. Direttiva *Habitat* (Direttiva 92/43/ CEE).

Torpedinieri, l'Idroscalo, i cantieri navali e lo stabilimento militare di Buffoluto, in tal modo rendendo Taranto una sede strategica dell'industria bellica nazionale e determinando, al contempo, un forte inquinamento, destinato a peggiorare a seguito dell'insediamento, nel 1965, dell'Italsider.

Le sue correlate e interdipendenti dimensioni rendono il Mar Piccolo un emblema della complessità ed è, pertanto, in tale prospettiva che occorre indagarlo, anche al fine di individuarne armoniche strategie di sviluppo.

2. Occorre rilevare che, pure per le scienze giuridiche, la complessità rappresenta una necessità e una sfida⁷: alla società complessa deve corrispondere un diritto altrettanto complesso (con un livello di complessità corrispondente a quello del sociale da regolamentare⁸) e vi è la necessità, anche per il diritto, di una metodologia adeguata alla complessità, con la conseguente rivisitazione delle categorie giuridiche e delle costruzioni dogmatiche⁹, poco a contatto con il fluire ed il divenire dei fatti storici¹⁰.

⁷ Sul punto v., in particolare, L. Avitabile (a cura di), *Il filosofo del diritto davanti alla crisi della complessità*, Editoriale Scientifica, Napoli 2010.

⁸ La complessità del diritto è direttamente connessa alla complessità del sistema socio-culturale di appartenenza, la quale «non è aspetto fattuale privo di capacità condizionante, ma è aspetto strutturale conformativo e adeguatore e, quindi, realmente contenutistico dello *ius*»: P. Perlingieri, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 192, ora in Id., *L'ordinamento vigente e i suoi valori. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli 2006, p. 9. Sulla teoria della complessità applicata alla scienza giuridica v., per tutti, A. Falzea, voce *Complessità giuridica*, in *Enc. dir., Annali*, vol. I, Giuffrè, Milano 2007, p. 201 ss., ora in P. Sirena (a cura di), *Oltre il "positivismo giuridico" in onore di Angelo Falzea*, Esi, Napoli 2011, p. 3 ss.; N. Luhmann, *Sistema giuridico e dogmatica giuridica*, Il Mulino, Bologna 1978; Id., *La positività del diritto*, in Aa.Vv., *La differenziazione del diritto. Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, Il Mulino, Bologna 1990, p. 12; P. Grossi, *Globalizzazione, diritto, scienza giuridica*, in *Foro it.*, 2002, c. 151 ss.; B. Troncarelli, *Complessità e diritto. Oltre la ragione sistemica*, Giuffrè, Milano 2002; U. Pagallo, *Teoria giuridica della complessità*, Giappichelli, Torino 2006; R. Nocerino, *Complessità e diritto: brevi riflessioni su Niklas Luhmann e Bruno Romano*, in *www.i-lex.it*, 11, 2010, pp. 525-539; M. Trimarchi, *Complessità e integrazione delle fonti nel diritto privato in trasformazione*, in *Jus Civile*, 2017, spec. p. 393.

⁹ Così, autorevolmente e da tempo, P. Perlingieri, per il quale v., da ultimo, P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Esi, Napoli 2020, spec. pp. 21 ss. e 259 ss. Secondo l'A., le categorie generali – sinora ritenute eterne, immutabili, universali ed astoriche – non vanno più considerate come una «realtà immobile e rigida, valida *sub specie aeternitatis*» (P. Perlingieri, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in Id., *Scuole, tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli 1988, p. 22 s.), ma devono assumere valore storico-relativo (Id., *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, in Id., *Scuole, tendenze e metodi*, cit., p. 87).

¹⁰ La necessità, per il giurista, di raccordare le costruzioni sistematiche della scienza giuridica con il fluire dei fatti storici è stata affermata già dal Pugliatti, nel 1948, il quale, al XV Congresso Nazionale di Filosofia, parlò di *crisi della scienza giuridica*, affermando che «se il divenire venga a creare un dissidio tra vita sociale e ordine giuridico, questo dovrà conformarsi a quella magari rinunciando a magnifiche architetture consolidate»: S. Pugliatti, *Crisi della scienza giuridica*, in Id., *Diritto civile. Metodo-Teoria-Pratica*, Giuffrè, Milano 1951, p. 691, ora in Id., *Grammatica e diritto*, Giuffrè, Milano 1978, p. 207; Id., *La giurisprudenza come scienza pratica*, in *Riv. it. scienze giur.*, 1950, p. 58.

La considerazione della complessità dei bisogni, degli interessi, delle esigenze, delle aspirazioni umane da regolare¹¹ determina la giuridificazione delle situazioni di interesse¹² e, nel procedimento interpretativo, l'esame, con una visione storica e relativa dell'esperienza giuridica¹³, delle peculiarità del caso concreto¹⁴, in modo da pervenire ad una soluzione «attenta agli interessi in gioco ed alle peculiarità delle situazioni [...] la più adeguata al caso concreto e al rapporto fatto-norma-sistema»¹⁵.

Ciò determina la necessità di un approccio multidisciplinare¹⁶, con il conseguente arricchimento dell'analisi giuridica «di intensi e fertili colloqui *extra moenia*»¹⁷ e l'abbandono delle certezze¹⁸, fondate su approcci conoscitivi semplificanti¹⁹: la

¹¹ Sul punto cfr., in particolare, P. Grossi, *Uno storico del diritto alla ricerca di sé stesso*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 24, secondo il quale il diritto è «dimensione della storia umana [...] complessa perché complesso è il corpo vivente della società alla quale il diritto incessantemente si riferisce» (Id., *Società, diritto, Stato. Un recupero per il diritto*, Giuffrè, Milano 2006, p. 115 s.).

¹² A. Falzea, *Complessità giuridica*, cit., 210. Secondo l'A., attraverso tale processo di «complessificazione» dell'ordinamento, le situazioni di interesse entrano «nel raggio operativo della giuridicità», divenendo situazioni di interesse giuridicamente protette; in tale prospettiva, il diritto positivo è «strumento ordinatore della complessità sociale [...] realtà complessa» (p. 213).

¹³ Tra gli AA. i quali, seppur con sfumature diverse, hanno affermato la relatività storica del diritto cfr., per tutti, S. Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica*, cit., p. 77 ss.; A. Calasso, *Storicità del diritto*, Giuffrè, Milano 1966, *passim*; P. Grossi, *Pagina introduttiva ai Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico*, vol. I, Giuffrè, Milano 1972, p. 3 s.; R. Orestano, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna 1987, spec. p. 297 ss.; P. Grossi, *Storia di esperienze giuridiche e tradizione romanistica (a proposito della rinnovata e definitiva «Introduzione allo studio del diritto romano» di Riccardo Orestano)*, in *Quad. fiorentini*, Giuffrè, Milano 1988, p. 533 ss.; Id., *Storicità del diritto*, in *Diritti lavori mercati*, 2006, p. 217 ss.; P. Perlingieri, *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, cit., p. 73 ss.; Id., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., pp. 21 ss. e 259 ss.

¹⁴ Sul punto v., autorevolmente, P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 99. Secondo l'A., l'interpretazione si configura quale «analisi corretta, approfondita, circostanziata del caso concreto inserita nella realtà socio-normativa» (Id., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Esi, Napoli 2003, p. 495).

¹⁵ G. Perlingieri, *L'inesistenza della distinzione fra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Esi, Napoli 2013, p. 86 ss.

¹⁶ Sulla necessità di approcciarsi alla complessità in maniera multidisciplinare cfr. le interviste sulla complessità raccolte nel volume di R. Benkirane, *La teoria della complessità*, Bollati Boringhieri, Torino 2007, p. 11 ss.

¹⁷ P. Grossi, *Il diritto civile in Italia fra moderno e pos-moderno. Dal monismo legalistico al pluralismo giuridico*, Giuffrè, Milano 2021, p. 129.

¹⁸ Riguardo alle conseguenze della complessità sulla certezza, stabilità e sicurezza del diritto cfr., in particolare, A. De Nitto, *Diritto dei giudici e diritto dei legislatori. Ricerche in tema di teoria delle «fonti»*, Argo, Lecce 2002, p. 20; Id., *A proposito di certezza*, in A. Bixio, G. Crifò (a cura di), *Il giurista e il diritto. Studi per Federico Spantigati*, Giuffrè, Milano 2010, p. 233; I. Prigogine, *La fine delle certezze. Il tempo, il caos e le leggi della natura*, Giuffrè, Milano 1997, p. 26.

¹⁹ Su tale semplificazione dell'esperienza v., per tutti, A. Falzea, *Complessità giuridica*, cit., p. 201 ss. La riflessione successiva evidenzia che è proprio e tipico del metodo giuridico procedere per semplificazioni in quanto esso, per la sua stessa funzione ordinatoria, è «naturalmente proiettato verso una semplificazione dell'esperienza» attraverso il meccanismo della sussunzione, così A. Moliterni, *Note minime in tema di complessità amministrativa*, in Aa.Vv., *L'amministrazione nell'assetto costituzionale dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli*, tomo II, Giappichelli, Torino 2021, p. 811 s., ma già E. Von Glasersfeld, *Il complesso di semplicità*, cit., 82.

complessità – la quale presenta, per il pensiero scientifico, i «tratti inquietanti dell'inestricabile, del disordine, dell'ambiguità, dell'incertezza»²⁰ – comporta anche in ambito giuridico «la fine delle certezze [...] segnando il congedo dal mondo della sicurezza»²¹.

Ne consegue che, nell'età della complessità, centrale e delicato è il ruolo dell'interprete²², al quale spetta il compito di tradurre nell'«ordinamento del caso concreto» principi e regole appartenenti al (complesso) sistema²³, ossia di «specificare o determinare» il contenuto della norma, con la consapevolezza che «l'indeterminazione» del diritto costituisce la «porta» attraverso la quale «il flusso storico penetra continuamente nel sistema normativo»²⁴.

3. Il diritto del ventesimo secolo è dunque il diritto della complessità ed esclusivamente nella complessità può trovare «l'indirizzo per la soluzione dei suoi molteplici multiformi problemi»²⁵.

Il (costitutivo) rapporto del diritto con i valori, gli interessi, i fermenti, le tensioni, il coacervo dei *fatti* economici, sociali e culturali esistenti nella società, comporta che oggi il diritto non possa rimanere, per così dire, agnostico rispetto alla necessità di perseguire un modello di sviluppo sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale²⁶.

²⁰ E. Morin, *Introduzione al pensiero complesso*, cit., p. 32.

²¹ R. Nocerino, *Complessità e diritto: brevi riflessioni su Niklas Luhmann e Bruno Romano*, cit., p. 531. La giuridicità viene dunque ad essere definita da predicati quali «transitorio, precario ed incerto»: L. Avitabile (a cura di), *Il filosofo del diritto davanti alla crisi della complessità*, cit., p. 19.

²² Il giurista, pertanto, nell'età della complessità deve resistere «alla tentazione di subordinare i fatti ai concetti astratti» e saper gestire l'incertezza, «senza rinunciare a ricomporre le aporie e i frammenti del sistema nel tessuto, seppur sgranato, della giuridicità»: A. Moliterni, *Note minime in tema di complessità amministrativa*, cit., p. 830; M. Trimarchi, *Complessità e integrazione delle fonti*, cit., pp. 394 e 398.

²³ Così, autorevolmente e da tempo, P. Perlingieri, per il quale v., in particolare, P. Perlingieri, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. giur.*, 1975, p. 37; Id., *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi*, in Id., *Scuole, tendenze e metodi*, cit., p. 273 ss.

²⁴ S. Pugliatti, *La giurisprudenza come scienza pratica*, cit., p. 77 ss.

²⁵ A. Falzea, *Complessità giuridica*, cit., p. 217.

²⁶ Nello specifico del diritto civile, ne hanno analizzato i rapporti con il modello economico di sviluppo sostenibile: M. Pennasilico, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Pers. merc.*, 2015, p. 37 ss.; Id., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1291 ss.; Id., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. amb.*, 2020, p. 4 ss.; Id., *Economia circolare e diritto: ripensare la sostenibilità*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 711 ss.; Id., *Emergenza e ambiente nell'epoca pandemica. Verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Giust. civ.*, 2021, p. 495 ss.; P. Pollice (a cura di), *Liber Amicorum per Biagio Grasso*, Esi, Napoli 2015, p. 473 ss.; E. Caterini, *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Esi, Napoli 2018; G. Vettori, *Verso una società sostenibile*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 463 ss.; Id., *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, Cedam, Padova 2021, p. 60 ss.; C. Mignone, *Diritti e sostenibilità. Una ricostruzione per immagini*, in *Actualidad Juridica Iberoamericana*, 14, 2021, p. 208 ss.

Quest'ultimo, con la considerazione unitaria delle correlate ed interdipendenti dimensioni dell'economia, dell'ambiente e delle persone, costituisce un esempio paradigmatico del metodo imposto dalla complessità: crescita economica, salvaguardia dell'ambiente, equità, giustizia e solidarietà intergenerazionale ed infragenerazionale sono "tessuti insieme" e da ciò consegue che non vi possa essere sostenibilità economica senza sostenibilità ambientale o sociale e viceversa, in una circolarità continua. La complessità è dunque insita nel modello di sviluppo sostenibile²⁷.

Va ricordato che la necessità di integrare la crescita economica con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sviluppo sociale è stata per la prima volta affermata nella comunità internazionale alla fine degli anni Ottanta: risale al 1987 la nota definizione – contenuta nel c.d. Rapporto Brundtland – di sviluppo sostenibile, quale sviluppo «*that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*»²⁸.

Peraltro nella comunità internazionale – nonostante il concetto di sviluppo sostenibile (enunciato nel citato Rapporto Brundtland) abbia ispirato ben tre Conferenze internazionali promosse dalle Nazioni Unite²⁹ e, da ultimo, anche l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile³⁰ e sia stato riproposto in moltissime fonti normative (al punto da costituire una sorta di *mantra*³¹) – non ne viene mai precisata la natura giuridica e, nel dibattito sviluppatosi intorno ad essa, si rileva solamente che il suo *leitmotiv* va rinvenuto nella necessità di coniugare le esigenze della crescita economica con quelle della tutela dell'ambiente³².

Va rilevato che, a differenza dell'ordinamento internazionale, nel sistema italo-europeo talune fonti normative³³ attribuiscono allo sviluppo sostenibile la natura

²⁷ Sulla complessità «sottesa all'affermazione del paradigma ecologico e della sostenibilità» v. A. Molitèrni, *Note minime in tema di complessità amministrativa*, cit., p. 811; G. Bocchi, M. Ceruti, *La sfida della complessità nell'età globale*, cit., XIX.

²⁸ *Report of the World Commission on Environment and Development (WCED) "Our Common Future"*, doc. n. A/42/427 del 4 agosto 1987.

²⁹ La Conferenza su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, il Vertice Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile di Johannesburg del 2002 e la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile di Rio de Janeiro del 2012.

³⁰ Il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile) contenente gli obiettivi da perseguire per raggiungere lo Sviluppo Sostenibile entro il 2030.

³¹ In questo senso v. F. Francioni, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in P. Fois (a cura di), *Il Principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente*, Editoriale scientifica, Napoli 2007, pp. 41-61.

³² In argomento, si rinvia a L. Tafaro, *Sostenibilità ambientale, economia circolare e diritto dei cives: nuove prospettive*, in A. Bonomo, L. Tafaro, A. Uricchio, (a cura di), *Le nuove frontiere dell'ecodiritto*, Cacucci, Bari 2021, p. 21 ss., spec. p. 24.

³³ Gli artt. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (che, secondo l'art. 6 T.U.E., «ha lo stesso valore giuridico dei trattati») e 3 *quater* del codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

giuridica di principio normativo³⁴, il quale, pertanto, ne permea tutte le relative politiche e azioni.

Lo sviluppo sostenibile – paradigma della complessità – sia nell’ordinamento internazionale, sia nel sistema italo-europeo, impone di mettere al centro del sistema i temi dell’equità e della giustizia (anche intergenerazionale) e riassegna al diritto la funzione di *ars boni et aequi*³⁵.

4. Le imprescindibili esigenze di giustizia intergenerazionale³⁶ hanno condotto, in talune esperienze giuridiche, a considerare la natura soggetto di diritto³⁷, con

³⁴ Sul principio italo-europeo dello sviluppo sostenibile, v., in particolare, K. Bosselmann, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Taylor&Francis Ltd, Ashgate 2008, p. 57 e, per la dottrina italiana, P.A. Pillitu, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto ambientale dell’Unione europea*, in P. Fois (a cura di), *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente*, cit., pp. 244-246; M. Pennasilico, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 753 ss.; Id., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi “ecologica” del contratto*, cit., p. 37 ss.; Id., *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, cit., pp. 1291-1322; D. Porena, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Giappichelli, Torino 2017, p. 111 ss.

³⁵ Tale funzione, secondo i giureconsulti romani, costituisce l’essenza del diritto. Tanto che i compilatori di Giustiniano la richiamarono all’inizio dei Digesta, riportando un brano di Domizio Ulpiano, nel quale il giurista severiano attribuiva a Giuvenzio Celso la definizione del diritto come tecnica del buono dell’equo: *nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi* (Dig. 1, 1, 1, pr).

³⁶ Sulla sfida etica, politica e giuridica della giustizia nei confronti delle generazioni future v., per il dibattito italiano, in particolare, F.G. Menga, *Dare voce alle generazioni future. Riflessioni filosofico-giuridiche su rappresentanza e riconoscimento a margine della recente modifica dell’articolo 9 della Costituzione italiana*, in *BioLaw J.*, 2, 2022, p. 73 ss.; Id., *Antropocene, pandemia, giustizia intergenerazionale: l’etica pubblica al crocevia fra inclusione ed esclusione del futuro*, in *The Future of Science and Ethics*, 2021, p. 22 ss.; Id., *L’emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*, Donzelli, Roma 2021, p. 5 ss.; Id., *Etica intergenerazionale*, Morcelliana, Brescia 2021; Id., *Lo scandalo del futuro. Per una giustizia intergenerazionale*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2016; F. Ciaramelli e F.G. Menga, *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all’etica e alla politica*, Editoriale scientifica, Napoli 2017; U. Pomarici, *Natura umana, intersoggettività, idea del futuro. Alle soglie della responsabilità intergenerazionale*, in *Riv. fil. dir.*, 2021, pp. 257-268; R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, FrancoAngeli, Milano 2008; R. Bifulco, A. D’aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli 2008, pp. 29-39.

³⁷ In argomento v., in particolare, R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, in www.dirittoequestionipubbliche.org, 2020, p. 29 ss.; Id., *Introduzione. Il soggetto di diritto: premesse per un dibattito*, in F. Bilotta, F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Jovene, Napoli 2020, p. 1 ss.; Id., *Soggettivizzare la natura?*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2019, p. 1 ss.; Id., *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Mimesis, Milano, Udine 2018; Id., *Sul soggetto. Studio di diritto civile*, Mimesis, Milano, Udine 2018. In questa direzione, con specifico riferimento agli alberi, già C.D. Stone, *Should Tress Have Standing? Towards Legal. Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 45, 1972, pp. 450-501. *Contra*: V. Tenore, *Riflessioni sulla rivendicata soggettività delle piante quali esseri senzienti e non statici*, in ambientediritto.it, 2023, p. 1 ss. In argomento, v. altresì F.G. Cuturi (a cura di), *La Natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e giuridiche a confronto*, Editpress, Firenze 2020.

l'attribuzione della legittimazione ad agire in giudizio «nel nome» di essa a persone singole o ad organizzazioni rappresentative³⁸.

La soluzione si basa sulla constatazione che soggetti e beni sono «sempre più connessi da legami di reciprocità»³⁹ e sulla considerazione che, poiché i diritti sono attribuiti per realizzare e proteggere interessi ritenuti meritevoli di tutela nell'ordinamento, è possibile che siano considerati meritevole di tutela e, dunque, protetti mediante l'attribuzione di diritti soggettivi, interessi non umani⁴⁰.

È la teoria dell'interesse, pertanto, ad aprire la strada all'attribuzione della soggettività ad entità diverse dall'uomo, sul presupposto che vi possano essere interessi protetti (in quanto ritenuti meritevoli di tutela) «a prescindere dall'elemento corporeo o dal riferimento, antropomorfo, all'individuo della specie umana»⁴¹. Secondo tale prospettiva, per identificare il soggetto di diritto occorre guardare «al portatore dell'interesse [...] e non a chi è chiamato ad agire per la realizzazione di quell'interesse»⁴².

Si rileva altresì che la soggettività non è mai stata «terreno esclusivo» della persona fisica⁴³ e che «lo sdoppiamento fra uomo e soggetto non è stato estraneo all'esperienza giuridica occidentale»⁴⁴, come mostra la circostanza che numerosissimi processi siano stati celebrati, nell'Europa medievale e rinascimentale, contro animali e cose inanimate, quasi a racchiudere l'umano e il non umano «in una medesima comunità di giustizia»⁴⁵. Al riguardo, è paradigmatico che Gunther Teubner, nel trattare la nozione della soggettività giuridica, richiami la storia dei topi di Autun che, nel 1522, furono citati davanti al Tribunale francese per aver distrutto il raccolto della zona⁴⁶.

Ulteriore testimonianza dell'attribuzione della soggettività ad entità diverse dall'essere umano è rinvenibile nella *ship personification doctrine* alla quale hanno spesso fatto ricorso le corti statunitensi nella prima metà dell'Ottocento⁴⁷. La nave,

³⁸ Sul punto, si rinvia a L. Tafaro, *Nuove prospettive per i diritti umani. Generazioni future e loro diritti, in Teoria e Historia do Direito, Revista do THD, Centro de Investigacao da ULisboa*, Lisboa 2017, pp. 37-57.

³⁹ S. Rodotà, *Vivere la democrazia*, Laterza Roma, Bari 2018, p. 90. Sul punto cfr. altresì R.M. Núñez, *Né persone né cose: lineamenti decostruttivi per un rinnovamento concettuale della «summa divisio»*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2021, p. 359 ss.

⁴⁰ Sul punto v. R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 38.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² M. Basile, A. Falzea *Persona giuridica (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano 1983, p. 265.

⁴³ R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 35.

⁴⁴ R.M. Núñez, *La natura e i suoi diritti: prime notazioni in ambito civilistico*, cit., p. 3 s.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ G. Teubner, *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, Mimesis, Milano 2015, p. 19 ss.

⁴⁷ Sul punto v. D. Lind, *Pragmatism and Anthropomorphism: Reconceiving the Doctrine of the Personality of the Ship*, in *University of San Francisco Maritime Law Journal*, 22, 2009, p. 9 ss. Nel *leading case* della Corte suprema americana si afferma che la nave «*In the baptism of launching, she receives her name, and from the moment her keel touches the water, she is transformed, and becomes a*

attraverso questa operazione antropomorfa, è considerata assoggettabile a condanna, arresto e confisca⁴⁸.

Nel momento storico attuale, caratterizzato dalla minaccia di distruzione del patrimonio naturale, il dibattito sul riconoscimento della soggettività ad entità diverse dall'uomo e, nello specifico, alla natura, con relativa e conseguente attribuzione di diritti, assume centralità.

L'allargamento della soggettività a realtà non umane è operato attraverso il superamento della considerazione della natura e delle risorse naturali come semplici beni; si tratterebbe, invece, di «entità naturali [...] nuove soggettività emergenti»⁴⁹, con un rovesciamento della tradizionale visione antropocentrica, la quale ha segnato la cultura occidentale e la relativa narrazione in materia di diritti⁵⁰ e ha impedito di considerare l'ordinamento giuridico come «ordinamento degli esseri viventi in generale»⁵¹ ed ha, invece, imperniato la soggettività sull'essere umano vivente. Ne è conseguito il radicato convincimento che l'attribuzione dei diritti «suppone necessariamente una persona»⁵² e la limitazione del dibattito intorno alla soggettività non umana nell'«angusto ambito»⁵³ delle persone giuridiche.

5. Il passaggio della considerazione della natura da oggetto a soggetto di diritto consente di attribuire alle risorse naturali la titolarità di situazioni giuridiche soggettive, *in primis* il diritto alla vita e a (continuare ad) esistere con le caratteristiche attuali.

Tale passaggio è prospettato in tutto il mondo⁵⁴. A titolo esemplificativo, si consideri che, negli USA, il lago Mary Jane (situato nella contea di Orange della Florida centrale), riconosciuto soggetto di diritto, insieme al lago Hart e ad altri due torrenti paludosi, ha intentato causa alla corte statale della Florida per fermare una

subject of admiralty jurisdiction. She acquires a personality of her own; becomes competent to contract, and is individually liable for her obligations, upon which she may sue in the name of her owner, and be sued in her own name. Her owner's agents may not be her agents, and her agents may not be her owner's agents» (Tucker v. Alexandroff, 183 U.S. 424 (1902), p. 183 U.S. 438).

⁴⁸ Sul punto cfr. R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 34.

⁴⁹ L. Colella, *I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della Dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia*, in *www.rivistadga.it*, 4, 2019, p. 11.

⁵⁰ Sul punto, cfr. S. Tafaro, *Persona: Radici e valenze. Superare l'antropocentrismo*, in *International Scientific Journal – Collegi Fama*, anno I n° 1, Laterza, Roma, Bari 2016, pp. 5-32.

⁵¹ A. Gambaro, *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica-Zatti, II ed., Giuffrè, Milano 2017, p. 82.

⁵² E. Gianturco, *Sistema di diritto civile italiano, Parte generale*, III ed., Luigi Pierro Editore, Napoli 1909, p. 186.

⁵³ R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, cit., p. 32; Id., *La natura e i suoi diritti: prime notazioni in ambito civilistico*, cit., p. 2.

⁵⁴ Sulla antropomorfizzazione giuridica della natura nei diversi continenti cfr. L. Perra, *Antropocene e diritto ambientale*, in *Filosofi(e)Semiotiche*, 2022, p. 68 ss.; Id. *L'antropomorfizzazione giuridica*, in *www.dirittoequestioni pubbliche.org*, 2020, pp. 47-70; Id., *Le nuove sfide della democrazia: i diritti della natura nell'umanesimo ecologico*, in *Revista internacional da academia paulista de direito*, 2020, p. 211 ss., spec. p. 221 ss.

pianificazione edilizia che li avrebbe danneggiati. Oggi la contea di Orange riconosce nel proprio Statuto i diritti della Natura⁵⁵.

Similmente, nel 2019, a seguito dell'approvazione del *Lake Erie Bill of Rights*, al lago Erie – uno dei più grandi laghi dell'America settentrionale, il cui emissario è il Niagara River, con le sue famosissime cascate – è stata riconosciuta soggettività giuridica, con la contestuale previsione della possibilità, attribuita a ciascun cittadino, di citare in giudizio, in nome del lago, eventuali inquinatori⁵⁶.

In questa direzione, dieci anni prima (nel 2009), gli abitanti della città di *Shapleigh*, nel Maine, hanno votato un'ordinanza nella quale si afferma che: «le comunità naturali e gli ecosistemi possiedono diritti inalienabili e fondamentali di esistere, crescere ed evolversi» e che ogni residente può citare in giudizio chi danneggia un corso d'acqua nel nome del corso d'acqua stesso⁵⁷.

Anche in Canada, nella città di Québec, il fiume *Magpie (Muteshekau Shipu)* – considerato sacro dalle popolazioni Innu – nel 2021 è stato dichiarato persona giuridica avente il diritto di scorrere, di mantenere la propria biodiversità, di non essere inquinato⁵⁸ e, in India, i fiumi Gange e Yamuna – sacri per gli Indù – dal 2017 sono stati qualificati persone giuridiche dalla Corte Suprema dello stato himalayano dell'Uttarakhand, sul presupposto che essi «respirano, sostengono e vivono con le diverse comunità dalle montagne al mare»⁵⁹. La Corte ha affermato che i due fiumi, i loro affluenti, flussi e ogni acqua naturale che scorre da essi con flusso continuo o intermittente, costituiscono *juristic/legal persons/living entities*, con i medesimi diritti, doveri e responsabilità delle persone viventi.

Pochi giorni più tardi, la stessa Corte ha sancito anche per i ghiacciai dell'Himalaya la qualità di *legal person*⁶⁰, in tal modo estendendo all'insieme dell'ecosistema himalayano e indiano lo statuto di entità vivente dotata di soggettività giuridica, mentre un paio d'anni più tardi l'Alta corte di Chandigarh del Punjab e Haryana ha dichiarato anche il lago Sukhna persona giuridica⁶¹.

Del pari, nel 2019, in Bangladesh, la Suprema Corte ha riconosciuto i suoi circa settecento fiumi come entità viventi/persone giuridiche, affermando, di

⁵⁵ In argomento si rinvia a L. Tafaro, *Diritti umani oggi: sviluppo sostenibile e generazioni future*, in *Diritti umani e ambiente*, Antonio Augusto Cancado Trindade, Cesar Barros Leal (a cura di), Fortaleza 2017, pp. 43-73.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ Sul punto v. G. Chiola, *La Costituzione ambientale in Italia: un tentativo di costituzionalizzare il diritto della natura oppure un problematico rafforzamento dei riconoscimenti esistenti?*, in *Nomos*, 2022, v. p. 6.

⁵⁹ High Court of Uttarakhand at Nainital, March 20, 2017, *Mohd. Salim v. State of Uttarakhand & others*, Writ Petition (PIL) No. 126 of 2014, par. 19 (20/03/17).

⁶⁰ *Lalit Miglani v. State of Uttarakhand and Others*, Writ Petition (PIL) n. 140 of 2015 (30/03/17).

⁶¹ High Court of Punjab & Haryana, CRR-533-2013, 31 maggio 2019, *Karnail Singh and others versus State of Haryana*, par. 95.

conseguenza, che, in caso di inquinamento, l'autore ne risponde alla stessa maniera di come risponderrebbe qualora provocasse lesioni personali ad una persona fisica⁶².

Anche in America latina, da più tempo, le risorse naturali sono protette mediante la loro qualificazione come soggetti di diritto⁶³. Nello specifico, in Colombia, la Corte suprema di giustizia ha riconosciuto soggetto di diritto dapprima il fiume Atrato⁶⁴, imponendo al governo corrispondenti obblighi di protezione, conservazione, manutenzione e restaurazione e, successivamente, la Foresta Amazzonica⁶⁵, ordinando al governo di intervenire per arginarne o evitarne la deforestazione, al fine di tutelare il diritto alla vita non solo degli abitanti del territorio amazzonico e delle generazioni future ma, anche e soprattutto, della Foresta Amazzonica stessa. Ha infine dichiarato anche il Parco nazionale dell'Isola de Salamanca soggetto di diritto⁶⁶.

Con riferimento alla foresta Amazzonica, va considerato che è il Brasile ad ospitarne la parte più grande e che in questo Paese si alternano normative e decisioni giudiziali discontinue e frammentate; al riguardo, va segnalato che alcuni gruppi ambientalisti austriaci, unitamente ai popoli indigeni, nel 2021 hanno chiesto alla Corte penale internazionale dell'Aia di aprire una procedura di incriminazione nei confronti di Bolsonaro per *Ecocidio*⁶⁷ (della deforestazione dell'Amazzonia).

Sempre in America latina, la Costituzione dell'Ecuador già dal 2008 considera la natura soggetto di diritto (art. 10) e le riconosce espressamente i diritti di esistenza (art.

⁶² High Court Division of the Supreme Court Of Bangladesh, Human Rights and Peace for Bangladesh Vs Bangladesh and others, Writ Petition 13989/2016, istruzione 2: 278.

⁶³ In argomento v., in particolare, M.C. Gaeta, *Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e stati dell'America Latina*, in *Nuovo diritto civile*, 2020, p. 313 ss.

⁶⁴ *Sentencia T-622 de 2016* (10/11/16) della *Corte Constitucional de Colombia*. In argomento, cfr. R.M. Núñez, *La natura e i suoi diritti: prime notazioni in ambito civilistico*, cit., p. 3; Id., *Soggettivizzare la natura?*, cit., p. 2.; Id., *Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica*, in *www.cortisupremeesalute*, 2019, p. 368 ss., spec. p. 372 ss.; L. Perra, *L'antropomorfizzazione giuridica*, cit., pp. 51, 56, 62.

⁶⁵ Corte Suprema della Repubblica di Colombia, sentenza 5 aprile 2018, n. 4360, punto 14. Sulla (storica) sentenza v. L. Estupiñán Achury, C. Storini, R. Martínez Dalmau, F.A. Carvalho Dantas, *La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático*, Universidad Libre, Bogotá 2019; L.F. Macías *Qué significa que la Amazonia sea un sujeto de derecho?*, in *Revista Colombia Amazónica*, 2018, XI, pp. 103 ss.; C.C. Alvarez Rondon e M.L. Calvo Caro, *Ecosistemas como sujeto de derechos en Colombia: estudio de caso Amazonia, Río Atrato y Páramo de Pisba*, in *Políticas ambientales de la Escuela Superior de Administración Pública*, 2018; M.C. Gaeta, *Il problema della tutela giuridica della natura: un'analisi comparata tra Italia e stati dell'America Latina*, cit., p. 335 ss., Ead., *Principio di solidarietà e tutela di nuovi "soggetti" deboli. La Foresta Amazzonica quale soggetto di diritto (sentenza n. 4360/2018 della Corte Suprema di Giustizia della Colombia)*, in *Familia*, 2019.

⁶⁶ Corte Suprema de Justicia STC3872-2020 del 17 giugno 2020, nella quale si afferma che la decisione di dichiarare soggetto di diritto il Parco non risponde «a un capriccio giurisprudenziale y doctrinal», bensì alla «necesidad de proteger el derecho fundamental a un medio ambiente sano dentro del contexto del Estado social de Derecho».

⁶⁷ Sul c.d. Ecocidio già J. Rifkin, *Ecocidio. Ascesa e caduta della cultura della carne*, Mondadori, Milano 2002; F.J. Broschimmer, *Ecocidio. Come e perché l'uomo sta distruggendo la natura*, Carocci, Roma 2005.

71) e di restaurazione (art. 72)⁶⁸, mentre in Bolivia la legge n. 71 del 2010 definisce, all'art. 5, la Madre Terra «soggetto collettivo di interesse pubblico» e, all'art. 7, ne esplicita i diritti: il diritto alla vita, alla diversità della vita, all'acqua, all'aria pulita, all'equilibrio, alla restaurazione [o ripristino], a vivere libera dalla contaminazione⁶⁹.

Anche in Nuova Zelanda, nel 2017, è stata riconosciuto, con legge (*The Whanganui River Claims Settlement Bill*, del 16 marzo 2017), lo status di *legal person* al fiume Whanganui (Te Awa Tupua), sacro al popolo dei Maori⁷⁰; mentre nel continente africano, in questa direzione, si segnala l'approvazione da parte del Parlamento ugandese, del *National Environment Act 2019*, il quale stabilisce, all'art. 4, sub. 1, che «la natura ha il diritto di esistere, persistere, mantenere e rigenerare i suoi cicli vitali, struttura, funzioni e i suoi processi evolutivi»⁷¹.

In Europa la prospettiva inizia timidamente a farsi strada. Ad es., in Spagna, a seguito di una iniziativa legislativa popolare, nel 2022 è stata approvata una legge che riconosce la laguna del Mar Menor soggetto di diritto⁷².

6. In conclusione, la considerazione delle risorse naturali quali soggetti di diritto inaugura una stagione nuova nella storia del diritto, dando l'avvio ad un cambio di paradigma: l'ambiente – la cui tutela indubbiamente è strumentale ed essenziale per assicurare le condizioni di esistenza e sopravvivenza della specie umana e la cui necessità di protezione già consegue alla considerazione della «comunanza dei destini»⁷³ dell'uomo e della natura – va tutelato *ex se*. Ciò al punto da ritenere che persino se i due aspetti fossero separabili, ossia se in un ambiente inquinato fosse possibile la vita umana, «la pienezza vitale della terra [...] [ha] di per sé stessa diritto alla nostra tutela»⁷⁴.

L'abbandono della (millenaria) concezione antropocentrica che ha caratterizzato gli ordinamenti e le costruzioni giuridiche potrà condurre al riconoscimento alla tutela dell'ambiente *iure proprio* e alla considerazione dell'uomo quale soggetto responsabile dell'ambiente, in adempimento dei doveri di solidarietà ambientale⁷⁵.

⁶⁸ Sul punto v., in particolare, E.A. Imparato, *I diritti della Natura e la visione biocentrica tra l'Ecuador e la Bolivia*, in *DPCE online*, 2019, p. 2463 ss.; S. Bandin, *I diritti della natura nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia*, in *Vis. Lat. Am.*, 10, 2014, p. 28 ss.

⁶⁹ In argomento v. L. Perra, *Le nuove sfide della democrazia: i diritti della natura nell'umanesimo ecologico*, cit., p. 224; Id., *L'antropomorfizzazione giuridica*, cit., p. 52

⁷⁰ *The Whanganui River Claims Settlement Bill*, 16/03/2017, Act 2017, subpart 2, part 2.

⁷¹ L.A. Nocera, *La Natura come soggetto di diritto nell'ordinamento dell'Uganda*, in *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società*, 2021, p. 190 ss.

⁷² Legge 30 settembre 2022, n. 19, *para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*, in *BOE*, 3 ottobre 2022, n. 237.

⁷³ H. Jonas, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 2009, p. 176.

⁷⁴ Ivi, p. 175.

⁷⁵ Il futuro dell'umanità viene a costituire «il primo dovere del comportamento umano collettivo»: F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. quadr. amb.*, 2010, p. 32; Id., *La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà*, in *Il dir. dell'economia*, 2009, p. 493; Id., *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Il dir.*

In tale ottica va formulata la proposta di rilevanza e tutela del Mar Piccolo. Certamente siffatta visione incontrerà resistenze⁷⁶, ma esse dovranno essere superate: la direzione è ormai tracciata, con la precisazione che la via indicata è solamente una delle soluzioni tecniche utilizzabili. Dinanzi all'enormità della posta in gioco occorre, difatti, non limitarsi ad utilizzare lo "strumento" della soggettività, ma sperimentare soluzioni innovative, dando vita ad uno «strumentario "ecologico" multiplo [...], capace di diramarsi nell'intero tessuto del diritto privato»⁷⁷.

In questa direzione, sembra utilizzabile anche la categoria dottrinale dei beni comuni⁷⁸ – conseguente ad una rilettura della teoria dei beni funzionale⁷⁹, sistematica e assiologica, con attenzione rivolta ai profili non della titolarità, bensì a quelli della gestione⁸⁰ –, accolta dalla giurisprudenza di legittimità⁸¹ e dalla Corte EDU⁸² e, più di

dell'economia, 2002, p. 216; R.M. Núñez, *Brevi osservazioni sui doveri intergenerazionali a tutela dell'ambiente nel diritto civile*, *ivi*, 2021, p. 84 ss.

⁷⁶ Nel senso che «il civilista convenzionale valuterà l'attribuzione di diritti alla natura come una bizzarria, una stravaganza propria di realtà ben lontane da quelle italiana ed europea»: R.M. Núñez, *Soggettivizzare la natura?*, *cit.*, p. 5.

⁷⁷ R.M. Núñez, *Soggettività giuridica e natura. Spunti per una riflessione civilistica*, *cit.*, p. 42.

⁷⁸ Sulla categoria dottrinale dei beni comuni v., in particolare, U. Mattei, *Beni comuni*, Laterza, Roma, Bari 2011; M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, ed. Ombre corte, Verona 2012; S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Il Mulino, Bologna 2013; P. Maddalena, *I beni comuni nel codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 2613 ss.; *Id.*, *La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2011, p. 5 ss.; C. Salvi, *Beni comuni e proprietà privata (a proposito di "Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni")*, a cura di Maria Rosaria Marella, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 209 ss.; A. Di Porto, *I "beni comuni" in cerca di identità e tutela*, in G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno Zencovich (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa*, Roma, 2018, p. 163 ss.; *Id.*, *Res in usu pubblico e «beni comuni»*, Giappichelli, Torino 2013, p. 54 ss.; F. Capra, U. Mattei, *Ecologia del diritto*, Aboca edizioni, Sansepolcro 2017, p. 14 ss.; Mattei, A. Quarta, *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Aboca edizioni, Sansepolcro 2018, p. 82 ss.; A. Lucarelli, *La democrazia dei beni comuni*, Laterza, Roma, Bari 2013; U. Pomarici, *Beni comuni*, in *Id.* (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, vol. I, Giappichelli, Torino 2012, pp. 1 ss.; P. Grossi, *I beni: itinerari fra 'moderno' e 'pos-moderno'*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, p. 1059 ss.; G. Perlingieri, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 137 ss.; P. Chirulli, *I beni comuni, tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà*, in *www.giustamm.it*.

⁷⁹ Si afferma, al riguardo, che «non si può prescindere dalla funzione che il bene deve nel concreto assicurare»: P. Perlingieri, *Normazione per principi: riflessioni intorno alla proposta della Commissione sui beni pubblici*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 1184 ss.

⁸⁰ G. Perlingieri, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, *cit.*, p. 137 ss.

⁸¹ Si tratta delle note sentenze sulle Valli da pesca della laguna di Venezia: Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665; 16 febbraio 2011, nn. 3811 e 3812; 18 febbraio 2011, nn. 3936, 3937, 3938 e 3939, in *www.demaniocivico.it*.

⁸² CEDU, 23 settembre 2014, n. 46154/11, Valle Pierimpiè società agricola s.p.a. c. Italia, in *www.giustizia.it*.

recente, dal giudice amministrativo⁸³, con la conseguente considerazione delle risorse naturali quali *res communes*.

Un antecedente in tal senso può rinvenirsi nella nota sentenza del 9 marzo 1887 della Cassazione di Roma, sull'uso pubblico di Villa Borghese⁸⁴: la corte riconobbe, efficacemente definendolo *ius deambulandi*, il diritto di uso di Villa Borghese quale diritto *sui generis*, comprendente il diritto di passeggiare, di godere liberamente dei suoi vasti parchi, di respirarvi l'aria salubre, di udirvi la messa in una cappella destinata al pubblico e di visitare il museo ricco di opere d'arte⁸⁵.

⁸³ TAR Veneto, 8 marzo 2018, n. 273, in *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 633 ss., con riferimento all'isola di Poveglia della laguna di Venezia. Sul punto, cfr. A. Nervi, *La gestione dei beni comuni urbani. Modelli normativi*, in R.A. Albanese, E. Michelazzo, A. Quarta (a cura di), *Gestire i beni comuni urbani. Modelli e prospettive*, Rubbettino Editore, Torino 2020, p. 39 ss.

⁸⁴ Sul punto v. A. Di Porto, *I "beni comuni" in cerca di identità e tutela*, cit., p. 171; Id., *Res in usu pubblico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, cit., p. 51 ss.; V. Cerulli Irelli, L. De Lucia, *Beni comuni e diritti collettivi*, in *Pol. dir.*, 2014, p. 17.

⁸⁵ La Cassazione di Roma accolse la tesi sostenuta, nella sua celebre arringa, da Pasquale Stanislao Mancini, pubblicata nella rivista *Il Filangieri*, XI, 1886 nei numeri di gennaio (pp. 1-19), febbraio (pp. 49-78) e marzo (pp. 119-151).

L'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture"
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro
ha chiuso il volume, composto da 197 pagine, il 30 settembre 2023
Il testo è disponibile *open source* sul sito
<http://edizionidjsge.uniba.it/index.php/i-quaderni>.

ISBN: 9788894665123